

AREE METROPOLITANE

A cura di:
Dot.^{ssa} Rosa Maria USIVO
Dott. Pasquale RUTIGLIANO

Piemonte

In questa regione sono stati presentati al Consiglio e assegnati in sede referente alla Commissione appositamente costituita per gli adempimenti istituzionali della legge 142, un disegno di legge avente il numero 151 di iniziativa della Giunta regionale e una proposta di legge avente il numero 155 di iniziativa consiliare.

Quanto alla delimitazione le due leggi partono da presupposti diversi. La prima, quella della Giunta, circoscrive l'area metropolitana di Torino limitandola all'attuale Comune di Torino e a quegli insediamenti che hanno con il Comune di Torino rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. Quindi praticamente a quei Comuni della "cintura" che presentano maggiori elementi di omogeneità in termini di intensità di flussi casa-lavoro, di accessibilità verso Torino, di densità di occupazione del suolo in cui si è registrata la crescita più elevata di popolazione tra gli anni '50/80 definibile di livello urbano e in cui sono collocate le maggiori infrastrutture quali aeroporto, ospedali, mercati all'ingrosso, servizi finanziari ecc. La proposta di delimitazione peraltro non è tassativa in quanto è previsto che qualora un Comune perda i requisiti di stretta integrazione con il Comune capoluogo e altri li acquisiscano potrà farsi luogo a modifica con le procedure previste dall'art. 16 della legge 142 che richiama l'art. 133 Cost. sul mutamento delle circoscrizioni provinciali.

Nella proposta di legge di iniziativa consiliare si è prevista un'area metropolitana più allargata, comprendente l'attuale Provincia di Torino anche perchè, secondo le tendenze attuali, la divisione del lavoro deve essere basata più su principi di complementarietà e interdipendenza che di dipendenza gerarchico-funzionale e sempre più certi tipi di attività, prima considerate metropolitane tendono a ridistribuirsi tra i diversi poli insediativi per cui non si può circoscrivere l'area metropolitana al solo Comune capoluogo e a pochi comuni contermini. Tale proposta prevede inoltre che entro 90 giorni dall'entrata in vigore la legge sia sottoposta al giudizio referendario dei cittadini interessati; che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore la Provincia-Città metropolitana proceda alla delimitazione dei circondari ai sensi dell'articolo 16 della legge 142 in modo che in parte essi coincidano con le comunità montane singole e associate e comunque siano funzionali alle esigenze della popolazione e all'organizzazione dei servizi e dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda la fase attuativa in un primo momento la Commissione aveva inviato i due progetti a tutti i Comuni interessati che dovevano rispondere entro trenta giorni. In un secondo momento si è deciso di sentire anche le parti sociali e di mandare il materiale risultante dalle consultazioni ai Comuni i quali dovranno esprimersi anche su queste dopo di che si è pensato di tenere un dibattito consiliare e solo in seguito a quest'ultimo di ottenere il pronunciamento formale dei Comuni con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Per quanto riguarda le funzioni, il disegno di legge della Giunta attribuisce alla città metropolitana tutte le funzioni che ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge 142 spettano alla Provincia e riserva ad una successiva legge regionale di individuare alcuni compiti e funzioni più specifici nell'ambito delle materie indicate nell'articolo 19 della

legge 142. Si avanza cioè una prima ipotesi di attribuzione di funzioni e si fa riserva di procedere al completamento, quando saranno esperite le istruttorie in corso e al termine delle consultazioni in atto.

Le funzioni evidenziate di competenza della città metropolitana riguardano compiti di pianificazione, di coordinamento, di localizzazione o attività che coinvolgono i territori di più amministrazioni mentre viene lasciata ai Comuni la competenza relativa alla predisposizione del piano regolatore generale comunale; la totalità delle competenze connesse ai trasporti urbani ed extra urbani in relazione alla primaria importanza che il servizio assume in un'area di stretta conurbazione; la totalità delle competenze in materia di difesa del suolo e difesa idrogeologica, nonché in materia di smaltimento, raccolta dei rifiuti e di energia. E' prevista inoltre per la città metropolitana, la possibilità di diversificare e graduare l'incisività dei propri interventi in relazione alle diverse caratteristiche e alle diverse peculiarità territoriali ed economiche esistenti nel territorio ad essa attribuito.

Nel disegno di legge di iniziativa consiliare sono attribuite alla città metropolitana le funzioni indicate dall'art. 19 della legge 142 e sono previsti inoltre alcuni obiettivi che dovranno informare le ulteriori funzioni che potranno essere successivamente affidate alla città metropolitana con una ulteriore legge regionale. Tra questi il perseguimento del massimo di autonomia delle comunità montane, del riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture dei servizi sul territorio, la salvaguardia delle caratteristiche fisiche, antropiche e culturali dell'ambiente.

Lombardia

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Milano la Giunta regionale con deliberazione n. 5/9135 del 5 giugno 1991 ha approvato lo studio dell'Istituto regionale di ricerca (IRER) al quale era stato conferito l'incarico di elaborare una proposta aperta di delimitazione dell'area metropolitana milanese da sottoporre al parere degli enti locali interessati.

Sulle due ipotesi prospettate nella deliberazione sono state avviate le consultazioni con i Comuni e le Province di Milano, Varese, Pavia, Bergamo e Como e sono stati invitati gli enti interessati ad esprimere un parere entro il termine del 15 settembre ma per il momento non ci sono ancora segnali di preferenza verso l'una o verso l'altra.

La prima riguarda l'area dell'attuale provincia di Milano escluso il lodigiano che ai sensi dell'articolo 63 della legge 142 diventerà Provincia autonoma, in quanto area consolidata dal punto di vista amministrativo, della configurazione dei servizi, delle relazioni culturali. Tale ipotesi appare adeguata per le iniziative di razionalizzazione e di riqualificazione nel campo delle infrastrutture e sufficientemente contenuta per garantire una corretta integrazione con le funzioni svolte dagli altri livelli di governo; articolata al suo interno per la presenza di più poli, oltre a quello centrale, e quindi tale da contribuire direttamente al rafforzamento del sistema policentrico lombardo.

La seconda ipotesi riguarda un'area più ristretta comprendente oltre Milano i Comuni della prima e della seconda corona in rapporto di dipendenza oltre che di continuità con il Comune di Milano i cui territori consentono di realizzare una risposta alle esigenze di un equilibrio ambientale con i parchi della cintura metropolitana.

Nella prima ipotesi la città metropolitana tende a configurarsi come una Provincia speciale rispetto alle altre anche se non molto diversa per ruolo e per funzionamento. Si riconosce in sostanza che la peculiarità metropolitana riguarda l'intera area milanese il cui governo può essere difforme dal resto del territorio. Difformità peraltro non molto forti giacché le funzioni delle aree metropolitane sono più o meno simili agli ambiti di materie provinciali e solo in qualche caso (traffico, servizi urbani a livello metropolitano, grande distribuzione commerciale) assumono una configurazione autonoma.

Nella seconda ipotesi la città metropolitana si configura come ente erogatore di servizi essenziali limitata per quanto riguarda gli impegni amministrativi ordinari rispetto alla Provincia.

Per l'esercizio delle funzioni in questo caso si dovranno sviluppare nelle materie indicate negli artt. 14, 15 e 19 della legge 142, forme di raccordo e di coordinamento orizzontale con le Province, e verticale con la Regione.

Per quanto riguarda il rapporto tra la città metropolitana e i Comuni è prevedibile in quest'ultima ipotesi un maggiore spostamento delle competenze della pianificazione territoriale controbilanciato da un maggior peso dei Comuni nel campo di alcuni servizi e lavori pubblici.

La città metropolitana compatta può essere quindi uno strumento per rafforzare l'immagine della grande città su scala mondiale.

Per quanto riguarda il tema delle circoscrizioni comunali, nella prima ipotesi poichè si istituisce una Provincia metropolitana non molto dissimile dalle altre si tratterebbe di salvaguardare e rafforzare il ruolo di leadership di Milano.

Nella seconda ipotesi invece occorre un'ampia revisione delle circoscrizioni comunali per creare comuni metropolitani in grado di partecipare in modo efficace alla divisione del lavoro con il nuovo ente.

Veneto

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Venezia vi sono due ipotesi di delimitazione. Una prima risultante dalla deliberazione di Giunta n. 3313 del 14 giugno 1991 che comprende Venezia e tre Comuni contigui. Si tratta però di un'ipotesi provvisoria giacchè solo se i Comuni esprimeranno parere favorevole la Giunta predisporrà il disegno di legge contenente la proposta definitiva di delimitazione dell'area.

Inoltre con tale deliberazione la Giunta si è impegnata a predisporre una proposta di legge nazionale di modifica della legge 142 specifica per il "caso Veneto" che aderisca meglio alla realtà regionale alla quale non sono applicabili i criteri rigidi che la legge 142 prevede i cui confini devono poter essere determinati in base ai caratteri specifici dell'attività metropolitana di Venezia caratterizzata dalla vocazione internazionale e da diverse forme di portualità, di snodo delle diverse vie di comunicazione i cui contenuti saranno definiti con legge regionale.

L'ipotesi delineata pertanto si configura come una delimitazione minima dei confini dell'area, aperta a eventuali ampliamenti e alle modifiche che potranno rendersi necessari ed opportune in seguito all'accettazione da parte del Parlamento del disegno di legge di iniziativa regionale che la Giunta si impegna a proporre.

Una seconda ipotesi di area più vasta è contenuta in una proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri della Lista Verde in cui si prevede che oltre a Venezia facciano parte dell'area metropolitana i territori di ventitre Comuni e cioè tutti i territori ricompresi nel sistema lagunare (sotto il profilo geomorfologico) e nel sistema urbano giornaliero (sotto il profilo dell'integrazione socio-economica).

Nella relazione alla suddetta proposta di legge si afferma che i territori ricompresi nell'attuale Provincia di Venezia e cioè in particolar modo quelli che ricadono nel Sandomatese e del Portogruarese costituiscano una nuova Provincia.

Si prevede altresì che il Comune di Vigonovo che confina direttamente con il Comune di Padova ed è con questo perfettamente integrato sotto il profilo socio-economico vada ad integrarsi nella circoscrizione della Provincia di Padova.

Su questa nuova riorganizzazione territoriale i Comuni sono tenuti ad esprimersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge e la proposta si intenderà condivisa solo se conseguirà l'adesione della maggioranza dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione complessiva dell'area interessata assunte con deliberazione dei Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri. proposta di legge).

Al momento attuale l'ipotesi di area piccola è stata bocciata dai Comuni interessati ed è in fase di presentazione un'ipotesi di area vasta comprendente i territori di Venezia, Padova e Treviso (PA.TRE.VE) sulla quale una parte delle forze politiche si è già espressa favorevolmente.

Liguria

Per quanto riguarda la Liguria, la delimitazione dell'area metropolitana è stata fatta con la legge regionale 22 luglio 1991 n. 12 pubblicata nel B.U. n. 10 parte Prima del 7 agosto 1991 che è la prima nel suo genere poichè è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 giugno u.s. rispettando in pieno il termine previsto dall'articolo 17 della legge 142.

L'iter di tale legge è stato abbastanza spedito, una volta predisposta dalla Giunta la proposta è stata sottoposta al parere di tutti i Comuni della Provincia di Genova e alle Province di Genova, di Savona e La Spezia ed è stata presentata al Consiglio e assegnata alla I Commissione consiliare a solo scopo informativo contemporaneamente all'avvio delle consultazioni il 30 aprile 1991. In seguito alle consultazioni con i Comuni la delimitazione originaria dell'area è stata modificata e vi sono stati inclusi i Comuni della Val Trebbia che nel testo originario erano rimasti fuori.

La speditezza dell'iter è stata possibile perchè la proposta corrispondeva ad obiettive esigenze di organizzazione territoriale e amministrativa della parte della Provincia di Genova interessata al provvedimento che non poteva che essere quella della "grande Genova" giacchè si tratta di un'area urbanizzata nella quale l'intensità dei fenomeni propri delle aree metropolitane si manifesta in un ambito più ristretto rispetto alle altre aree. Ambito che è identificabile all'interno dei confini del Comune capoluogo giacchè non vi sono altri significativi poli di relazione al di fuori dei confini del territorio comunale, caratterizzato da flussi indirizzati verso l'unico centro vero e proprio rappresentato dal centro di Genova, giacchè le aree del c.d. interland sono dipendenti da Genova anche se dotate di autonomia economica funzionale. Peraltro poichè la perimetrazione non poteva ridursi ai soli confini dell'attuale Comune capoluogo essendo incompatibile con l'articolo 17 comma 1 della legge 142 si è preso in considerazione un c.d. interland di secondo livello nel quale sono individuabili alcune risorse che possono consentire sia interventi correlati alle politiche di riconversione del tessuto urbano sia di allargare l'offerta insediativa ed ambientale dell'area e si sono altresì fatte rientrare nella perimetrazione anche le aree della Valle Stura e della Valle Scrivia che rappresentano una continuità territoriale e morfologica dell'area per essere comuni di chiusura di un circuito che comprende il centro di Genova, la Val Bisagno, la Val Polcevera e una parte della Riviera di Ponente, poichè collocati nelle direttrici che collegano Genova con l'oltre Apennino. Tali aree possono rappresentare territori con risorse di spazi e infrastrutture nei processi di riconversione dell'area. Quello che si vuole ottenere da un governo metropolitano è l'organizzazione dei servizi di area vasta che consente il superamento della gestione organica dei servizi che da un'indagine di tipo economico svolta dall'ILRES (Istituto ligure di ricerche economiche e sociali) sono risultati carenti, gestiti in modo frammentario e disomogeneo con notevoli costi di produzione per cui urge una riorganizzazione a livello sovra-comunale che consenta la riqualificazione dei livelli delle prestazioni.

Per quanto riguarda le funzioni la legge regionale non dice nulla di più di quanto affermato dalla legge 142 negli articoli 17, 18 e 19 e rinvia

ad una successiva legge regionale il dettaglio delle competenze della città metropolitana.

L'articolo 3 della legge fissa comunque alcuni principi cardine cui la successiva legge dovrà fare riferimento. Innanzitutto dovrà essere adottata sentite le Province, i Comuni e le comunità montane interessate e si prevede anche una possibile attribuzione di funzioni differenziate ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge 142 in considerazione delle particolari caratteristiche dei territori all'interno dell'area, e si prevedono per ciascuna materia i relativi campi di competenza della città metropolitana. Nell'ultimo articolo la legge prevede che l'iniziativa dei Comuni per l'istituzione di una nuova Provincia nella parte di territorio della Provincia di Genova non compresa nell'area metropolitana sia assunta con deliberazione del Consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge regionale 12 giugno 1991 che ha disciplinato l'attuazione dell'articolo 16 comma 3 della legge 142, e cioè con deliberazione dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione interessata assunta dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Emilia Romagna

La Regione E. Romagna con deliberazione n. 1648 del 28 maggio 1991 ha predisposto una ipotesi non definitiva di area che risulterà definitiva solo quando il Consiglio provinciale di Bologna e i Comuni della Provincia di Bologna si saranno espressi sui criteri ivi contenuti. Una volta conclusa questa fase il cui termine era il 31 luglio u.s. la Giunta procederà con una nuova deliberazione alla delimitazione definitiva dell'area che sarà portata all'approvazione del consiglio e che comprenderà anche il riparto di funzioni fra città metropolitana e Comuni.

Si è ritenuto pur con le difficoltà applicative che la legge 142 presenta di non ritardare la costituzione dell'area avviando le consultazioni che essa prevede giacchè costituisce pur sempre un passo avanti nel sistema delle autonomie.

I criteri fissati nella deliberazione riguardano in primo luogo il riordino delle funzioni tra i comuni e la città metropolitana che dovrà essere effettuato in base al presupposto che nell'area metropolitana vi è una sola autorità rappresentata dalla città metropolitana alla quale dovranno essere attribuite significative funzioni aggiuntive, rispetto a quelle delle province, nell'ambito delle materie elencate nell'art.19 della legge 142.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata al ruolo della città metropolitana in ordine alla pianificazione degli assetti territoriali considerato che ai sensi dell'articolo 19 terzo comma della legge 142 spettano ai Comuni le funzioni residuali cioè quelle non attribuite espressamente alla città metropolitana.

La ripartizione delle funzioni fra i Comuni dell'area e la città metropolitana dovrà essere basata su un criterio di profili attinenti alla stessa materia in modo da affidare alla competenza dei comuni solo la gestione dei c.d. servizi alle persone, la pianificazione attuativa, gli strumenti gestionali dei piani territoriali.

Per quanto riguarda la finanza si prevede che quella della città metropolitana dovrà essere rafforzata. L'ordinamento finanziario dovrà essere adeguato ad una effettiva autonomia in termini di adeguatezza e disponibilità di mezzi giacchè le risorse dovranno seguire il trasferimento di funzioni.

Una prima delimitazione dell'area è stata effettuata in relazione ad un criterio strettamente economico coincidente per ambito geografico con l'area interessata dal piano urbanistico intercomunale (P.U.I.) di Bologna che comprende oltre a Bologna 15 Comuni in cui è individuabile un nucleo essenziale di area metropolitana e in cui è necessario procedere ad un riordino istituzionale riguardo al riparto delle funzioni e alla verifica delle circoscrizioni comunali che riguardano il Comune capoluogo. Oltre a questa ipotesi di area ristretta però se ne può configurare una più vasta visto che sussistono tra Bologna e altri Comuni significativi aspetti di interdipendenza e di relazioni per cui, anche ai fini di migliore efficienza nella gestione dei servizi, altri comuni potrebbero a pieno titolo essere compresi nell'area metropolitana. Su queste ipotesi i Comuni erano tenuti a pronunciarsi entro il 31 luglio manifestando la loro intenzione di essere inclusi nell'area oppure di assumere le iniziative in ordine alla revisione della circoscrizione provinciale o all'istituzione di una nuova provincia conseguente alla delimitazione dell'area metropolitana della quale ritengono di non dover fare parte. Tale data però non è stata a tutt'oggi rispettata.

Toscana

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Firenze, la Giunta aveva affidato ad una commissione di studio presieduta da Alberto Predieri, il compito di approfondire le questioni giuridiche ed istituzionali e di studiare le diverse ipotesi di configurazione territoriale del nuovo ente. Tali studi hanno portato a configurare diverse ipotesi anche se il dato di fondo emerso è che la realtà Toscana è caratterizzata dalla coesistenza di più sistemi locali per cui si ha un sistema metropolitano composito, che rende di difficile attuazione le norme della 142 ispirata alle esigenze di realtà territoriali ed economiche più omogenee caratterizzate dalla presenza di realtà urbane di grandissime dimensioni e da centri minori dipendenti dalle prime.

Una prima ipotesi faceva coincidere l'ambito metropolitano con l'intero sistema Firenze-Prato-Pistoia. Peraltro tale delimitazione non appare assolutamente praticabile in primo luogo perchè è prevista l'istituzione della Provincia di Prato ai sensi dell'articolo 63 della legge 142 e per l'esistenza della Provincia di Pistoia. Per Firenze non è quindi assolutamente ipotizzabile un'area vasta per cui si è prospettata una ipotesi più limitativa e si è pensato di far corrispondere l'area metropolitana fiorentina con il territorio del Comune di Firenze e dei comuni ad esso contigui così da farla coincidere con quella che si ritiene sia la reale dimensione urbana di Firenze.

La terza ipotesi prospettata che è stata accolta nel disegno di legge n. 100 presentato dalla Giunta al Consiglio in data 9 maggio 1991 fa coincidere l'ambito del nuovo ente metropolitano con il territorio dell'attuale Provincia di Firenze esclusi i Comuni ricompresi nell'ambito della costituenda Provincia di Prato. Tale soluzione che non comporta nuove o diverse aggregazioni di Comuni, nè la creazione di nuovi enti è apparsa la più coerente con le previsioni della legge 142 che afferma l'implicita volontà di far coincidere l'area metropolitana con il territorio della Provincia e su tale ipotesi il Consiglio ha proceduto alle consultazioni con i Comuni interessati. Per quanto riguarda l'attribuzione delle funzioni, sebbene le due operazioni (delimitazione dell'area e attribuzione di funzioni) non siano contestuali - in quanto solo per il primo adempimento è prevista una scadenza temporale - è stato ritenuto opportuno procedere contemporaneamente, per cui il disegno di legge, premesso che la Regione ha la piena autonomia nell'attribuzione delle funzioni alla città metropolitana all'interno delle materie indicate dall'articolo 19 della legge 142, e tenuto conto degli articoli 14, 15, 17 e 19, attribuisce alla città metropolitana le funzioni amministrative che le leggi statali e regionali assegnano alla Provincia, quelle che ai sensi delle leggi regionali indicate in un apposito allegato in calce al disegno di legge sono attribuite alle Province, nonchè le funzioni di programmazione, di coordinamento di attività e di realizzazione di opere attribuite alla Provincia dagli artt. 14 e 15 della legge 142. Inoltre demanda ad una successiva legge regionale l'attribuzione articolata di una serie di funzioni in determinate materie nonchè i contenuti del piano territoriale di coordinamento dell'area, le procedure di approvazione e i modi attraverso i quali la città metropolitana accerta la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. Infine nell'articolo 3 del disegno di legge vi è un richiamo al decentramento delle funzioni amministrative attribuite o delegate alla città metropolitana di Firenze per le parti

del territorio che presentano al loro interno particolari caratteristiche di omogeneità, onde evitare concentrazioni di interesse e congestione di strutture all'interno dell'area a danno delle aree marginali e di quelle immediatamente limitrofe.

LAZIO

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Roma con deliberazione della Giunta regionale n. 10348 dell'11.12.90 è stato affidato al Comitato tecnico scientifico costituito con deliberazione del Consiglio regionale n. 1233 del 21.3.90, all'I.R.S.P.E.L. e a un Gruppo di lavoro di dirigenti regionali e di esperti esterni nominati dal Presidente della Giunta, l'incarico di procedere allo studio delle problematiche connesse con la delimitazione dell'area metropolitana romana per gli aspetti territoriali, socio-economici e giuridico-istituzionali.

Con deliberazione n. 3978 del 22 maggio 1991 la Giunta regionale:

- ha preso atto della relazione redatta dal Gruppo di lavoro e ha sintetizzato i tempi e i criteri contenuti nella legge 142 per l'attuazione dell'area metropolitana e ha individuato attraverso principi e criteri di carattere generale una prima ipotesi di organizzazione delle funzioni amministrative tra regioni, province, comuni e città metropolitane nonché procedure della programmazione evidenziando competenze e responsabilità per ciascun livello di governo;
- ha valutato gli elaborati del Comitato tecnico scientifico e dell'I.R.S.P.E.L. per la delimitazione dell'area metropolitana nei quali erano ipotizzate le possibilità di delimitazione;
- ha deliberato di sottoporre ai comuni interessati e alle province due ipotesi di delimitazione.

Una prima ipotesi di delimitazione intermedia si identifica con un'area metropolitana comprendente l'ambito territoriale caratterizzato dai più significativi livelli di integrazione con Roma. Tale ipotesi però è di difficile attuazione per due motivi:

- a) perchè i Comuni non inclusi nell'area metropolitana per la loro consistenza demografica non possono costituirsi o essere inseriti in una Provincia di nuova istituzione;
- b) per problemi organizzativi e amministrativi derivanti dalla collocazione di tali Comuni che non farebbe che diminuire la loro perifericità e ne renderebbe ancora più evidente la marginalità sul piano amministrativo.

Una seconda ipotesi di delimitazione più ampia comprendente tutti i Comuni della Provincia di Roma è oggettivamente preferibile sul piano politico per i minori problemi che possono emergere per la sua effettiva realizzazione.

Per l'individuazione delle competenze da riconoscere ed attribuire all'area metropolitana il Gruppo di lavoro giuridico-istituzionale ha prospettato le funzioni che potrebbero essere demandate alla città metropolitana e ai Comuni ricompresi nell'area secondo il seguente schema:

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
A. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE lett. a)	<p>a) P. territoriale di Coordinamento dell'A.M. tenendo conto dei Piani prov.li e delle esigenze di coordinamento fra i PRG dei comuni interessati;</p> <p>b) nell'ambito del piano sub a) eventuali disposizioni in ordine alla formazione di P.R. intercomunali ex art. 17 L. 17.8.1942, n. 1150;</p> <p>c) verifica compatibilità strumenti urbanistici comunali con P.T.C. e di approvazione degli strumenti stessi;</p> <p>d) esercizio poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 1 L. 6.8.67 n. 675, in caso di inadempienza o ritardo da parte dei comuni metropolitani nella formazione ed adozione dei P.R. intercomunali di cui alla precedente lett. b).</p>	<p>a) Predisposizione ed adozione degli strumenti urbanistici propri (PRG, P. lottizzazione, P. di zona per l'E.E.P., P. particolareggiato P.I.P., etc), secondo le indicazioni del P.T.C.;</p> <p>b) adeguamento strumenti urbanistici propri alle indicazioni contenute nel P.T.C., qualora emanato successivamente;</p> <p>c) partecipazione alla formazione di eventuali piani intercomunali.</p>
B. TRASPORTI, VIABILITA', TRAFFICO	<p>a) Oltre alle funzioni della Provincia, predisposizione del "Piano metropolitano dei trasporti", dai contenuti assimilabili a quelli del "Piano della mobilità" previsto dal P.G.T.;</p> <p>b) programmazione, realizzazione e gestione reti e servizio trasporti di interesse metropolitano o sovracomunale.</p>	<p>a) Disciplina e gestione dei trasporti, nell'ambito del coordinamento esercitato dalla A.M. quale autorità di Bacino.</p>
B.1 TRASPORTI lett. b)		

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
B.2 VIABILITA' lett. b)	Oltre alle funzioni della Provincia, coordinamento scelte dei comuni in materia di costruzione e gestione delle vie di comunicazione minori.	Viabilità minore comprensiva della realizzazione e gestione delle opere nell'ambito del coordinamento della città metropolitana.
B.3 TRAFFICO lett. b)	<p>a) Indicazioni per la formazione da parte dei comuni dei "Piani urbani del traffico", previsti dalla circolare del ministro dei lavori pubblici n. del nelle aree più intensamente urbanizzate;</p> <p>b) disciplina della circolazione del traffico sulla grande viabilità;</p> <p>c) parcheggi e segnaletica stradale in connessione con l'esercizio della grande viabilità.</p>	<p>a) Partecipazione alla formazione dei "Piani urbani del traffico", eventualmente previsti dalla città metropolitana;</p> <p>b) disciplina della circolazione del traffico su viabilità minore;</p> <p>c) parcheggi e segnaletica stradale in connessione con esercizio della viabilità metropolitana.</p>
C. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE		
C.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	Oltre alle funzioni della Provincia, interventi di conservazione e recupero del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleontologico ed etnoantropologico di rilievo metropolitano ma non regionale, nei limiti che saranno fissati dalla legge quadro ex art. 48 D.P.R. 616/77.	<p>a) Gli stessi interventi di conservazione e recupero di competenza della A.M. per i beni culturali di rilievo non sovracomunale;</p> <p>b) realizzazione della rete dei centri culturali minori (musei, biblioteche, auditorium) ed iniziative di promozione della cultura di interesse esclusivamente comunale.</p>

13

102

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
<p>54</p> <p>C.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE</p> <p>D. DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</p> <p>D.1 DIFESA DEL SUOLO</p> <p>D.2 TUTELA IDROGEOLOGICA</p>	<p>a) Individuazione delle aree da sottoporre a tutela e verifica della conformità degli interventi, con riferimento al Piano paesistico regionale, nonché valutazione impatto ambientale per le opere minori;</p> <p>b) individuazione delle aree agricole da sottoporre a piani settoriali di incentivazione;</p> <p>c) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;</p> <p>d) caccia e pesca nelle acque interne.</p> <p>N.B. Trattasi di funzioni già riconosciute alle Province nell'ambito delle materie ex art. 14 L. 142/90.</p> <p>Interventi necessari al disinquinamento terrestre, idrico ed atmosferico.</p> <p>N.B. (Così come previsto per la Provincia).</p> <p>a) Come per le provincie previsione delle linee di intervento per la sistemazione idrogeologica in quanto inerente alla pianificazione territoriale;</p> <p>b) gestione della tutela idrogeologica di interesse sovracomunale.</p>	<p>Gestione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunali.</p> <p>Gestione della tutela idrogeologica di interesse comunale.</p>

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
D.3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	<p>a) Come per la Provincia, formazione dei Piani di Bacino idrografico all'interno del piano regionale delle acque;</p> <p>b) realizzazione, eventualmente attraverso proprie aziende, delle grandi infrastrutture di distribuzione e gestione del servizio di raccolta e delle grandi reti di adduzione dell'acqua.</p>	Gestione e manutenzione degli impianti idrici.
D.4 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	<p>a) Predisposizione piani di organizzazione dei servizi di smaltimento (raccolta differenziata);</p> <p>b) individuazione zone idonee alla realizzazione degli impianti (discariche, inceneritori);</p> <p>c) localizzazione gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue;</p> <p>d) rilevamento, disciplina e controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;</p> <p>e) controllo sull'effettiva realizzazione di opere di raccolta dei rifiuti solidi urbani;</p> <p>f) controllo sugli scarichi pubblici e redazione del catasto degli scarichi;</p> <p>g) istituzione e gestione dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.</p> <p>N.B. Funzioni già riconosciute alle provincie.</p> <p>h) Realizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti solidi.</p>	<p>a) Gestione e raccolta dei rifiuti solidi;</p> <p>b) gestione e manutenzione delle opere minori.</p>

45

104

9/10

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
E. RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE		
E.1 RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE	a) Raccolta e distribuzione delle acque a dimensione sovracomunale; b) realizzazione e gestione delle opere relative.	a) Distribuzione delle acque a dimensione comunale; b) Manutenzione delle opere relative.
E.2 ENERGIA	a) Localizzazione degli impianti di produzione e di adduzione dell'energia elettrica all'interno del P.T.C.; b) concessioni di ricerca-coltivazione di fonti geotermiche, vigilanza, inventario delle risorse ed indicazione dei territori di interesse geotermico. N.B. Funzioni già riconosciute alla Provincia. c) Realizzazione e manutenzione e manutenzione delle opere relative.	
F. SERVIZI DI AREA VASTA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE		
F.1 SVILUPPO ECONOMICO	Incentivazione attraverso servizi reali (reti telematiche, attrezzature di aree per gli insediamenti produttivi etc) ed erogazione contributi nonché servizi di assistenza tecnica ai settori produttivi.	

105

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
<p>F.2 GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE</p>	<p>a) Approvazione dei Piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita (ex L. 11.6.71, n. 426); b) approvazione dei Piani per gli esercizi pubblici (ex L. 14.10.74, n. 524); c) rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi della grande distribuzione e per i centri commerciali; d) mercati all'ingrosso.</p>	<p>a) Autorizzazioni per la distribuzione al dettaglio; b) controllo attraverso la P.U.; c) fiere locali.</p>
<p>G. SERVIZI DI AREA VASTA NEI SETTORI DELLA SCUOLA, DELLA F.P. E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI</p>	<p>Servizi sanitari di igiene e profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione statale e regionale. N.B. Come la Provincia, in attesa della legge di riorganizzazione del sistema sanitario nazionale.</p>	
<p>G.1 SANITA'</p>	<p>Istruzione secondaria di 2° grado ed artistica: a) individuazione delle opere e delle sedi scolastiche in conformità alle scelte del programma regionale di sviluppo; b) realizzazione e manutenzione degli edifici ad uso scolastico; c) provvista del relativo personale di segreteria.</p>	<p>a) Realizzazione e manutenzione degli edifici destinati alla scuola dell'obbligo; b) provviste del relativo personale di segreteria.</p>
<p>G.2 SCUOLA</p>		

Al momento attuale la deliberazione è all'esame dei Comuni interessati ai quali è stata concessa la facoltà di esprimere eventuali preferenze di aggregazioni ad altre circoscrizioni provinciali esistenti. Non è stata finora formulata dalla Giunta regionale l'ipotesi definitiva dell'area metropolitana da inviare al Consiglio regionale.

CAMPANIA

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Napoli con deliberazione n. 17/1 del 13.3.91 e n. 25 del 10.4.91 il Consiglio regionale della Campania ha stabilito:

- che la Giunta regionale avrebbe formulato la proposta di cui all'art. 17 della l. 142/90, prima entro il 15.4 e poi entro il 25.4.1991;
- che tale proposta sarebbe stata discussa dalla competente commissione consiliare entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento;
- che i Comuni e le Province interessate avrebbero espresso il parere di cui all'art. 17, 2° comma della l. 142/90 entro 30 giorni dalla notificazione della proposta;
- che trascorso inutilmente detto termine la G.R. avrebbe proceduto alla formulazione della proposta definitiva di deliberazione da presentare successivamente al Consiglio regionale per i propri adempimenti.

Con deliberazione n. 36 del 26 aprile 1991 la Giunta regionale ha provveduto:

- a definire una prima ipotesi di delimitazione dell'area metropolitana di Napoli circoscritta all'attuale Provincia;
- a riservarsi di formulare la proposta finale dopo il pervenimento delle valutazioni delle indicazioni dei Comuni e della Provincia di Napoli sulla delimitazione ipotizzata dalla G.R.
- a riservarsi, con separati provvedimenti, l'individuazione delle funzioni per ambiti territoriali da attribuire alla Città metropolitana sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato Tecnico-Scientifico della Programmazione.

Criteri delimitazione

Dallo studio che il Comitato Tecnico Scientifico ha condotto per individuare i criteri di delimitazione risulta che la metodologia seguita tiene conto di un vincolo tecnico (carenza di informazioni disponibili ed impossibilità di effettuare indagini dirette sul campo) per perseguire una precisa finalità (individuazione di un ventaglio ristretto di ipotesi coerenti con lo spirito e la lettera della legge 142/90 con il ruolo della futura città metropolitana nell'armatura insediativa della Regione.

Per il raggiungimento di tale finalità si è tenuto conto dei seguenti fattori:

- dimensione socio-politica: relativa al valore comunitario della "città metropolitana" e quindi alle volontà civili di dar luogo ad una collettività;
- dimensione giuridico-funzionale: relativa al significato istituzionale della nuova autorità metropolitana ed ai settori, alle materie, alle funzioni da attribuire alla città metropolitana e ai Comuni;

- dimensioni geografiche, morfologiche e strutturali: relative all'insieme di attributi fisici, insediativi, economici ecc. nonché alle strutture di relazione che intercorrono tra le parti del sistema in esame;
- dimensione dei servizi relativa alla efficienza, all'economicità, al riflesso sul beneficio economico e sociale delle diverse scale di servizi realizzabili;
- dimensione dell'occupazione relativa all'estensione e alla composizione dei bacini di occupazione e del mercato del lavoro interessanti l'area;
- dimensione di mobilità relativa alla mobilità dei fattori all'interno dell'area.
- dimensione di programmazione relativa alla coerenza con il processo di piano e di assetto del sistema e del territorio regionale.

Le ipotesi di perimetrazione individuate dal comitato sono tre:

1. Area vasta. Attuale Provincia di Napoli ed estensione verso l'area anversana e il territorio di Caserta e alcuni Comuni limitrofi. L'area è composta da 129 Comuni: 92 della Provincia di Napoli, 19 dell'area anversana e 18 del gruppo di Caserta.
2. Area media Attuale provincia di Napoli (92 Comuni)
3. Area ristretta. 42 Comuni dell'attuale Provincia di Napoli. In questa ipotesi restano esclusi ben 50 Comuni che potrebbero costituire una possibile nuova Provincia comprendente i Comuni dell'area nolana che presentano specificità e peculiarità proprie che derivano dalle tradizioni civili e culturali che li accomunano.

Evidenziate così le tre ipotesi sulla base di ulteriori considerazioni il C.T.S. ha ritenuto però che la prima ipotesi comprendente un ambito esteso oltre i limiti dell'attuale Provincia di Napoli debba essere esclusa da ulteriori approfondimenti, e fra le due residue alternative ha ritenuto che l'ipotesi di un'area metropolitana coincidente con l'attuale Provincia di Napoli ha il pregio di superare le difficoltà che deriverebbero dalla modificazione degli attuali ambiti amministrativi.

Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni nell'ambito della città metropolitana è un obiettivo particolarmente incisivo risultando improbabile perseguire erogazioni efficienti ed efficaci di servizi attraverso l'attuale assetto delle circoscrizioni comunali.

In questo quadro si pone come condizione di realizzabilità dell'area metropolitana la suddivisione della città di Napoli in più Comuni in modo da garantire un rapporto equilibrato fra tutti i Comuni che saranno ricompresi della città metropolitana. (riordino da definirsi entro 18 mesi dalla delimitazione dell'area).

Per quanto riguarda le funzioni alla città metropolitana vanno assegnate nei diversi ambiti territoriali funzioni di programmazione e di localizzazione in rapporto alla dimensione dell'area, di promozione, di realizzazione di opere e di gestione dei servizi commisurate all'area anzidetta e al livello intermedio cui essa corrisponde; senza trascurare

che va conservata ai Comuni una sfera di competenza idonea a dare consistenza e ragione all'autonomia di cui questi enti sono soggetti istituzionali.

Riguardo alle materie elencate nell'articolo 19 primo comma lett. a-g della legge 142 è stato previsto il seguente riparto:

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: lett. a)	<p>Piano strategico "structure plan", non strumento urbanistico tradizionale che definisca la localizzazione coordinata delle risorse e le opzioni di fondo rispetto ai settori vitali (ambiente, viabilità, grandi servizi urbano territoriali, sanità, zone produttive, strutture dell'istruzione).</p> <p>N.B. Tale piano di struttura è la proiezione a livello intermedio delle scelte elaborate a livello comunale; quindi la formazione del piano si compie con l'apporto delle autonomie locali.</p>	
TRASPORTI lett. b)	<p>Funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'Autorità di Bacino.</p> <p>Compiti gestionali per le linee di interesse e dimensione sovracomunale.</p>	<p>Disciplina e gestione dei trasporti urbani, nell'ambito del coordinamento esercitato dalla Autorità di Bacino.</p>
VIABILITA' lett. b)	<p>Grande viabilità con la realizzazione e manutenzione delle opere.</p>	<p>Viabilità minore con la realizzazione e manutenzione delle opere.</p>
TRAFFICO lett. b)	<p>Disciplina della circolazione sulla grande viabilità.</p>	<p>Disciplina della circolazione sulla viabilità minore.</p>
INQUINAMENTO IDRICO lett. c)	<p>Funzioni di controllo sugli scarichi delle acque superficiali.</p>	

112

23

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
INQUINAMENTO ATMOSFERICO lett. c)	Rilevamento sull'area vasta.	Controllo puntuale degli impianti e dei veicoli (corpo polizia urb.
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI lett. d)	Smaltimento: scelte di localizzazione (ed eventuale realizzazione degli impianti di grandi dimensioni).	Raccolta nel quadro di indicazioni di coordinamento della città metropolitana. Affidamento realizzazione impianti smaltimento, in conformità di scelte dell'area metropolitana.
FOGNATURE lett. d)	Localizzazione e gestione degli impianti di depurazione.	Manutenzione opere minori più controllo sugli scarichi recapitanti nelle fognature.
ACQUE lett. e)	Formazione piano di bacino più individuazione e tutela delle risorse idriche. Distribuzione delle acque di interesse di più comuni (acquedotti).	
SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO lett. f)	Localizzazione, assegnazione di contributi finanziari, assistenza tecnica alle imprese.	
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE lett. f)	Pianificazione commerciale e coordinamento in tema di disciplina degli orari degli esercizi commerciali. Autorizzazione all'apertura degli esercizi per i mercati all'ingrosso e per i grandi complessi della distribuzione al dettaglio.	Autorizzazione per gli esercizi di dimensioni minori.

110

20

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
FORMAZIONE PROFESSIONALE lett. g)	Funzioni connesse all'osservatorio sul mercato del lavoro e conseguenti determinazioni di termini e di strutture della F.P. (sempre salva la competenza della Regione in materia).	Compiti operativi per la concreta organizzazione dei corsi e la fornitura dei locali.
ASSISTENZA SOCIALE lett. g)	Programmazione degli interventi.	Realizzazione e gestione degli interventi.
SPORT lett. g)	A ciascun livello di governo dell'Area (Città metropolitana/Comuni) la promozione delle attività sportive; per la realizzazione e la gestione degli impianti sportivi il discriminare della competenza va individuato nel bacini di utenza.	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI lett. g e c)	Idem come sopra. A ciascun livello di competenza la promozione della cultura. Grandi strutture alla Città metropolitana; centri minori, di rilievo comunali ai Comuni.	
ISTRUZIONE lett. g)	Programmazione e localizzazione delle opere	Realizzazione e manutenzione delle opere.
SANITA' lett. g)	Si attende la riforma. Programmazione degli interventi. Realizzazione e gestione delle strutture sanitarie se corrispondenti ad un governo di utenza sovracomunale.	Realizzazione e gestione delle strutture sanitarie di base.

11A

57

Fase di attuazione

Al momento attuale non è stata ancora completata la fase del pronunciamento dei Comuni e della Provincia.

PUGLIA

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Bari con deliberazione n. 973 dell'11 marzo 1991 è stato nominato un Gruppo di lavoro intersettoriale composto da Dirigenti regionali, esperti e consulenti esterni per predisporre un documento in ordine:

- a) alle ipotesi di delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bari;
- b) ad una disciplina di principio delle funzioni amministrative della città metropolitana.

Il documento predisposto dal Gruppo di lavoro è stato vagliato e fatto proprio dalla Giunta regionale che con deliberazione n. 2567 del 12 giugno 1991 ha approvato in allegato un disegno di legge concernente l'individuazione delle funzioni spettanti alla città metropolitana in base al combinato disposto degli artt. 14, 15 e 19 comma 1 della legge 142. I criteri di delimitazione territoriale sono stati individuati in relazione agli obiettivi generali che si vogliono perseguire con la creazione della città metropolitana e con riguardo alla specificità dell'area metropolitana barese.

E' stato ritenuto di individuare una dimensione territoriale adeguata con riferimento alle quattro funzioni principali che l'area è chiamata dalla legge a implementare e valorizzare e cioè:

- a) la dimensione storico-culturale;
- b) la dimensione economica;
- c) la dimensione dei servizi;
- d) la dimensione del Governo.

I criteri assunti per la delimitazione concernono anche l'interdipendenza fra servizi, strutture e risorse produttive da una parte ed istituzioni amministrative di governo dall'altra, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- a) la riqualificazione e riequilibrio dei livelli di prestazione dei servizi per i cittadini dell'area;
- b) la riduzione dei costi di produzione degli stessi.

Il sistema metropolitano barese consta del territorio della Puglia centrale che si impernia tanto su Bari che su alcuni grandi Comuni della Provincia barese determinando la caratteristica definibile come "poli-centrismo urbano" che costituisce la causa prima della posizione di moderata egemonia che Bari esercita nel territorio del proprio sistema.

Secondo tale concezione l'area metropolitana deve favorire il coinvolgimento, in un efficace rapporto sinergico con Bari dei grandi centri abitati a media distanza da esso, contribuendo nello stesso tempo al

rafforzamento della caratteristica di policentrismo urbano che contraddistingue il territorio barese e anche quello dell'intera regione.

Sono state prese in considerazione le seguenti ipotesi di delimitazione:

- a) area metropolitana stretta che corrisponde a quella già delimitata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3324 dell'1.8.89 riguardante una "iniziativa per il riconoscimento dell'area metropolitana barese" comprendente 22 Comuni.
- b) area media comprendente 28 Comuni corrispondenti alla parte centrale dell'attuale Provincia dalla quale si sottraggono 9 Comuni che volontariamente costituirono anni fa il comprensorio nord-over del barese e 11 Comuni sud-orientali.
- c) area vasta corrispondente all'intera Provincia attuale che comprende 28 Comuni.
- c1) area vasta corrispondente all'intera Provincia attuale meno quattro Comuni che unitamente ad altri tre Comuni attualmente appartenenti alla Provincia di Foggia, si sono formalmente espressi per costituire una sesta Provincia pugliese così come riconosciuto nella deliberazione n. 13 del Consiglio regionale del 12.12.90. Quest'area comprende in totale 44 Comuni.
- c2) area vasta corrispondente all'attuale Provincia di Bari più tre Comuni confinanti della Provincia di Foggia, due della Provincia di Brindisi e uno della Provincia di Taranto.
- c3) un'ultima ipotesi di area vasta porterebbe a travalicare oltre i confini foggiano, brindisino, tarantino, anche quello di Matera in direzione di quei Comuni che hanno intensi rapporti con il territorio barese.

Le ipotesi di area stretta e media non sembrano idonei all'obiettivo che la legge 142 vuole che si consegua, che è il raggiungimento della maggiore efficienza del governo del territorio e della gestione dei servizi per cui l'ipotesi migliore è sembrata quella coincidente con la Provincia di Bari meno i Comuni rientranti nella costituenda nuova Provincia dell'area ofantina su cui la Regione Puglia ha già espresso parere favorevole.

Per l'individuazione delle competenze da attribuire alla città metropolitana, nello schema del ddl si è scelta la strada di una legge di principi, rinviando ad una successiva legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 1991 ulteriori definizioni di dettaglio allo scopo di porre gli enti locali da consultare nella condizione di valutare le nuove riferibilità di poteri e funzioni tra i Comuni facenti parte o meno dell'area metropolitana.

Premesso che spettano alla città metropolitana tutte quelle funzioni che a norma degli artt. 14, 15 e 19 primo comma della legge 142 sono attribuite alla Provincia nonché quelle attribuite o delegate alla Provincia da leggi statali e regionali, il ddl prevede una serie di funzioni indicate negli articoli successivi che operano una ricognizione sistematica delle funzioni amministrative enumerate nell'articolo 19, prevedendo l'attribuzione alla città metropolitana di competenze omogenee improntate al criterio di funzionalità dell'attività amministrativa.

Nello stesso tempo l'articolato riserva ai Comuni quelle competenze che, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19 sarebbe contrario all'interesse pubblico trasferire alla città metropolitana, per effetto della loro connessione con interessi localistici e che quindi opportunamente devono essere mantenute alla competenza dell'amministrazione municipale. In particolare è stato previsto il seguente riparto di competenze:

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
<p>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE ex art. 5 ddl</p> <p>DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO RIFUITI ex art. 6 ddl</p>	<p>Attività di rilievo metropolitano relative a censimento, catalogazione, documentazione, recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-librario-archivistico-monumentale-artistico-archeologico e ambientale.</p> <p>Attuazione piano urbanistico regionale del paesaggio.</p> <p>a) Programmazione interventi per sistemazione e tutela idrogeologica secondo le indicazioni dei piani di bacino ai sensi della L. 183/89;</p> <p>b) Compiti riguardanti gestione tutela idrogeologica e valorizzazione risorse idriche;</p> <p>c) Rilevamento disciplina e controllo degli scarichi delle acque superficiali;</p> <p>d) Esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gestione relativi servizi;</p> <p>e) Progettazione, realizzazione e gestione impianti per smaltimento rifiuti solidi urbani;</p>	<p>Gestione dei musei, archivi, biblioteche non di interesse metropolitano. Interventi di tutela e valorizzazione di beni culturali ed iniziative di promozione della cultura.</p> <p>Gestione parchi e riserve naturali di rilevazione e controllo dello inquinamento atmosferico.</p> <p>a) Attuazione interventi per difesa idrogeologica per ambito locale;</p> <p>b) Gestione raccolta rifiuti solidi urbani;</p> <p>c) Gestione e manutenzione opere minori.</p>

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
<p>RACCOLTA E DISTRIBUZIONE ACQUE, DISTRIBUZIONE E UTI- LIZZAZIONE FONTI ENERGETICHE ex art. 7 D.D.L.</p>	<p>f) Smaltimento residui derivanti dal trattamento rifiuti urbani e dalla depurazione delle acque di scarico urbane, nonché di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani; g) Adozione appositi regolamenti per la disciplina delle attività di smaltimento ivi compreso lo smaltimento differenziato dei rifiuti tossici e nocivi; h) Concorso, secondo le modalità previste dalla L.R. alla elaborazione ed aggiornamento del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, i) Adozione dei provvedimenti di sgombero dei rifiuti abbandonati ed i provvedimenti contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.</p> <p>a) Raccolta e distribuzione delle acque rientranti nell'ambito della A.M., sentiti i comuni interessati e fatte salve le competenze dell'E.A.A.P. (acquedotto pugliese); b) Programmazione interventi relativi alle fonti energetiche rinnovabili, in armonia con il piano regionale energetico e sentiti i comuni interessati.</p>	<p>Realizzazione interventi per reti di interesse locale di pubblica illuminazione e di distribuzione del gas.</p>

MATERIA	CITTA' METROPOLITANA - COMPETENZE	COMUNI - COMPETENZE
<p>SVILUPPO ECONOMICO E DISTRIBUZIONE COMMERCIALE ex art.8 D.D.L.</p>	<p>a) Apprestamento e gestione aree per insediamento di imprese industriali e artigianali, in armonia con il P.U.T.T.;</p> <p>b) Incentivazione settori produttivi attraverso servizi assistenza tecnica e ampia gamma servizi reali, coordinati con l'intervento regionale, statale (ordinario e straordinario) e con l'assorbimento delle funzioni del consorzio dell'area di sviluppo industriale di Bari e conseguente scioglimento delle stesso;</p> <p>c) Pianificazione commerciale della grande distribuzione, delle grandi strutture di vendita, nonché il rilascio delle relative autorizzazione.</p>	<p>a)Compiti riguardanti istruzione e certificazione all'albo di imprese artigianali; rilevazioni per revisione dell'albo stesso.</p> <p>b)Organizzazione e svolgimento operazioni elettorali per nomina componenti artigiani nella commissione provinciale per l'artigianato, nonché vigilanza sulle operazioni medesime;</p> <p>c)Piani comunali di sviluppo e adeguamenti della rete di vendita concernente la piccola distribuzione e rilascio delle relative autorizzazioni;</p> <p>d)Fiere locali e controllo attraverso la polizia urbana.</p>

Fase di attuazione

Con nota in data 17 giugno 1991 la deliberazione della Giunta regionale n. 2567 del 12 giugno 1991 è stata inviata a tutte le Amministrazioni interessate con l'avvertenza che trascorso infruttuosamente il termine di 30 gg. dalla notifica l'Amministrazione regionale avrebbe provveduto a definire la proposta per la successiva trasmissione al Consiglio regionale per l'ulteriore seguito di competenza.

Alla data odierna (23.9.91) la situazione è la seguente:

14 Comuni non si sono ancora espressi ma i Consigli sono stati convocati entro il mese di settembre;

19 Comuni hanno espresso parere favorevole all'ipotesi della Giunta regionale (C2)

4 Comuni hanno espresso parere favorevole ad un'area metropolitana stretta (A)

3 Comuni hanno espresso parere favorevole all'ipotesi C1

2 Comuni hanno espresso parere contrario all'ipotesi della Giunta regionale.

In sintesi su 30 Comuni che si sono espressi 26 oltre alla Provincia di Bari hanno ritenuto di condividere l'impostazione della Giunta regionale anche se 7 di essi si sono differenziati in ordine all'ampiezza della delimitazione.

Istituzione di nuove Province

Il Consiglio regionale con deliberazione n. 13 del 12.12.90 ha espresso parere favorevole all'istituzione della Provincia di Barletta o dell'area olfantina comprendente quattro Comuni della Provincia di Bari (Barletta, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola) e tre Comuni della Provincia di Foggia (Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia).

CONCLUSIONI

Dall'analisi sullo stato di attuazione della legge 142 risulta che al momento attuale ancora molto deve essere fatto dalle Regioni per l'istituzione delle aree metropolitane.

Nonostante la scadenza temporale del 13 giugno prevista dall'articolo 17 c. 2 della legge 142/90 le nove regioni interessate ad eccezione della Liguria non hanno ancora risolto il problema della delimitazione territoriale limitandosi a formulare ipotesi più o meno ampie sulle quali si attende il parere delle Province e dei Comuni interessati i quali devono scegliere se rimanere fuori o essere inclusi nell'area; nè tanto meno il problema del riparto di funzioni tra città metropolitane e Comuni (la stessa legge della Regione Liguria infatti rinvia ad una successiva legge regionale fissando solo delle indicazioni di massima nelle materie dell'art. 19 della legge 142).

Per quanto riguarda la forma dell'atto con il quale deve operarsi la delimitazione (rimessa alla scelta delle singole regioni, anche se si propende per la forma della legge regionale) in questa fase che potremmo definire "preparatoria" sei regioni (Lombardia, Veneto, E. Romagna, Lazio, Puglia e Campania) hanno scelto la forma della deliberazione di Giunta (contenente una o più ipotesi di massima, come nel caso della Lombardia e del Lazio) oppure il recepimento delle risultanze di studi compiuti da gruppi di tecnici (Lombardia) sottoposte attualmente al giudizio dei Comuni e che prevede quale sviluppo ulteriore la presentazione al Consiglio di una proposta definitiva.

In Toscana, in Piemonte e, nella fase preparatoria anche dalla Liguria, si è preferito redigere invece un disegno di legge e inviare quest'ultimo ai Comuni per le consultazioni, salvo modificarlo nel caso vi siano osservazioni dei Comuni.

Per quanto riguarda le funzioni solo nelle deliberazioni della Giunta regionale di Campania, Puglia, Lazio ed E. Romagna è previsto un riparto di competenze fra città metropolitane e Comuni nelle materie di cui all'art. 19 della legge 142; mentre nella d.G.R. della Lombardia che recepisce uno studio dell'IRER viene detto che l'elenco delle materie entro cui potranno essere attribuite alla città metropolitana funzioni aggiuntive rispetto a quelle normalmente spettanti ai Comuni è poco più ampio e diversificato rispetto agli ambiti delle funzioni provinciali in quanto le funzioni della città metropolitana non sono altro che specificazioni di ambiti provinciali e solo in alcuni casi hanno una configurazione autonoma.

Circa la possibilità di procedere all'organizzazione territoriale e all'istituzione di nuove Province una volta delimitata l'area metropolitana, nella legge della Regione Liguria si prevede l'iniziativa dei Comuni per l'istituzione di una nuova Provincia nella parte di territorio della Provincia di Genova non compreso nell'area metropolitana. Per quanto riguarda la Puglia, il Consiglio regionale si è espresso favorevolmente all'istituzione della Provincia di Barletta o dell'area olfantina con deliberazione n. 13 del 12 dicembre 1990. Mentre in E. Romagna l'istituzione di una nuova Provincia è prevista come possibile se si sceglierà l'area ristretta e i Comuni prenderanno l'iniziativa.

Nel disegno di legge del Piemonte si prevede una delimitazione "aperta" di area metropolitana in quanto è previsto che qualora in uno o più Comuni appartenenti all'area, non si riscontrino più i previsti

requisiti di stretta integrazione con il Comune capoluogo, o altri Comuni non rientranti nella delimitazione li acquisiscano la delimitazione potrà essere modificata con le procedure previste dall'articolo 16 della legge 142.

PIEMONTEProposte:

Disegno di legge n. 151 del 13 giugno 1991 di iniziativa della Giunta regionale.

Proposta di legge n. 155 del 25 giugno 1991 di iniziativa consiliare.

Delimitazione:

Il disegno di legge circoscrive l'area metropolitana al Comune di Torino e a 32 Comuni contigui. Trattasi però di proposta aperta.

La proposta di legge prevede un'area più allargata comprendente tutta l'attuale Provincia di Torino. Tale ipotesi sarà sottoposta entro 90 giorni dall'entrata in vigore al giudizio referendario dei Comuni interessati.

Altre ipotesi:

=====

Fase di attuazione:

Entrambe sono assegnate in sede referente alla Commissione consiliare per gli adempimenti della legge 142 appositamente costituita.

Funzioni:

Il disegno di legge attribuisce alla città metropolitana tutte le funzioni che spettano alle Province ai sensi degli artt. 14 e 15 della l. 142 più alcune funzioni sovracomunali nell'ambito delle materie di cui all'articolo 19. Si fa riserva di entrare nel dettaglio con successiva legge regionale. La proposta di legge attribuisce alla città metropolitana le funzioni di cui all'art. 19 della l. 142 e fa riserva di attribuire altre funzioni che devono mirare al raggiungimento di alcuni obiettivi che vengono indicati espressamente.

Istituzione delle nuove Province
Revisione delle circoscrizioni
comunali

Nel d.d.l. è previsto che qualora taluni Comuni perdano, e altri Comuni acquistino caratteri di stretta integrazione con il Comune capoluogo, la delimitazione dell'area potrà essere modificata ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 16 c. 3 della l. 142.

La proposta di legge prevede che ai sensi dell'articolo 16 della l. 142 la Provincia di Torino entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge delimiterà i circondari che dovranno coincidere con i confini delle Comunità Montane singole o associate. Inoltre prevede che entro 180 giorni la Regione procederà al riordino delle circoscrizioni territoriali nelle aree di intensa urbanizzazione.

LOMBARDIAProposte:

d.G.R. n. 5/9135 del 5 giugno 1991.

Delimitazione:

Prima ipotesi Attuale Provincia di Milano esclusi i Comuni che costituiranno la Provincia di Lodi.

Seconda ipotesi Comune di Milano e Comuni della prima e seconda fascia.

Altre ipotesi:

=====

Fase di attuazione:

La delibera è all'esame dei Comuni della Provincia di Milano e delle Province di Varese, Pavia, Bergamo, Como e Milano che dovranno scegliere fra la prima e la seconda ipotesi.

Funzioni:

Nella prima ipotesi si tratta di attribuire alla città metropolitana le funzioni della Provincia con delle attribuzioni specifiche in alcune materie.

Nella seconda ipotesi è necessario un forte coordinamento della Regione in ordine alla pianificazione e alle scelte di investimento. Nelle materie di cui agli artt. 14, 15 e 19 della l. 142 dovranno essere sviluppate forme di raccordo e di coordinamento orizzontale con le Province confinanti e verticale con la Regione.

Istituzione di nuove Province
Revisione delle circoscrizioni
comunali

Nella prima ipotesi occorre mantenere il ruolo di leadership di Milano e procedere nel breve-medio periodo alla trasformazione dei Consigli di zona in circoscrizioni dotate di poteri ben definiti caratterizzate da autonomia strutturale e territoriale.

La seconda ipotesi comporta un'ampia revisione delle circoscrizioni comunali per determinare Comuni di pari peso ed efficienza in grado di partecipare alla divisione del lavoro con il nuovo ente.

VENETO

Proposta deliberazione Giunta regionale n. 3313 del 14 giugno 1991.
Proposta di legge n. 69 del 24 giugno 1991 d'iniziativa dei Consiglieri della Lista Verde.

Delimitazione: La delibera di Giunta limita l'area metropolitana a Venezia e a tre Comuni contigui.
La proposta di legge configura un'area piuttosto ampia comprendente oltre a Venezia altri 23 Comuni.

Altre ipotesi Un'area ancora più vasta comprendete i territori delle Province di Venezia, Padova e Treviso (PA. TRE.VE.) è stata avanzata da un gruppo di studiosi e sarà formalizzata in una p.d.l. di iniziativa del gruppo antiproibizionista.

Fase di attuazione Sulla deliberazione riguardante l'area piccola i Comuni hanno espresso parere negativo.
Il disegno di legge è all'esame della I Commissione e prevede che i Comuni dovranno esprimersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. La proposta si intenderà allora definitiva se conseguirà l'adesione dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione complessiva dell'area interessata con deliberazione dei Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Funzioni =====

Istituzione di nuove Province
Revisione delle circoscrizioni
comunali

Nel disegno di legge è previsto che il territorio del Comune di Vigonovo entri a far parte della Provincia di Padova. Nella relazione al disegno di

legge è prevista come possibile
l'istituzione di una nuova Provincia
comprendente i territori dei Comuni
del portogruarese e del sandonatese.

LIGURIA

- Proposte: Legge regionale 22 luglio 1991 n. 12.
- Delimitazione: La legge comprende oltre al Comune di Genova il territorio di 38 Comuni.
- Altre ipotesi: =====
- Fase di attuazione: La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 10 parte prima del 7 agosto 1991.
- Funzioni: Spettano alla città metropolitana le funzioni spettanti alle Province e quelle spettanti ai Comuni che hanno carattere sovracomunale. Si rinvia ad una successiva legge regionale l'attribuzione più dettagliata nelle materie di cui all'art. 19 della l. 142 indicandone però i relativi campi.
- Istituzione di nuove Province
Revisione delle circoscrizioni
comunali: Si prevede che per la parte del territorio del Tigullio non compresa nell'area metropolitana i Comuni procedano alla formazione di una nuova Provincia seguendo le disposizioni di cui alla legge regionale 12 giugno 1991 n. 9 secondo la quale l'iniziativa dovrà essere assunta dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione con deliberazione dei Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

EMILIA ROMAGNA

- Proposte: d.G.R. n. 1648 del 28 maggio 1991
- Delimitazione: area ristretta coincidente con l'attuale area interessata dal P.U.I. comprendente oltre a Bologna altri 14 Comuni.
- Altre ipotesi: =====
- Fase di attuazione: la deliberazione è all'esame della Provincia di Bologna e dei Comuni della Provincia di Bologna.
- Funzioni: Sono stati fissati dei criteri in base ai quali dovranno essere attribuite alla città metropolitana funzioni aggiuntive nell'ambito delle materie di cui all'articolo 19 della l. 142. La ripartizione tra città metropolitana e Comuni dovrà essere effettuata per profili attinenti la stessa materia in modo da lasciare ai Comuni la gestione dei cosiddetti "servizi alle persone", la pianificazione attuativa, gli strumenti gestionali dei piani territoriali economici e sociali giacchè residuano ad essi le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.
- Istituzione di nuove Province
Revisione delle circoscrizioni
comunali. E' prevista come eventuale se i Comuni consultati decideranno di prendere l'iniziativa.

TOSCANA

- Proposte Disegno di legge n. 100 del 9 maggio 1991 di iniziativa della Giunta regionale.
- Delimitazione: Attuale Provincia di Firenze esclusi i Comuni ricompresi nella costituenda Provincia di Prato.
- Altre ipotesi: Nello studio di una commissione appositamente costituita per l'approfondimento delle questioni giuridico-istituzionali di configurazione territoriale del nuovo ente si prevedevano altre due ipotesi. Una di area più vasta comprendente i territori delle Province di Firenze, Prato e Pistoia e una più ristretta comprendente Firenze e i Comuni immediatamente contigui.
- Fase di attuazione: Il disegno di legge è all'esame della I Commissione consiliare che ha proceduto alle consultazioni con i comuni interessati.
- Funzioni: Sono attribuite alla città metropolitana tutte le funzioni che le leggi statali e regionali assegnano alla Provincia; tutte le funzioni attribuite alla Provincia da leggi regionali che vengono riportate in un allegato al disegno di legge. Si demanda ad una legge regionale successiva l'attribuzione articolata di una serie di funzioni nell'ambito di materie espressamente indicate. Sono attribuite inoltre alla città metropolitana le funzioni amministrative sovracomunali nelle materie di cui all'articolo 19 della l. 142.
- Istituzione di nuove Province
Revisione delle circoscrizioni
comunali: =====

LAZIO

Proposte

d.G.R. n. 3978 del 22 maggio 1991

Delimitazione:Prima ipotesi Roma più 63 Comuni.Seconda ipotesi Attuale Provincia di Roma.Altre ipotesi

=====

Fase di attuazione

La delibera è stata inviata ai Comuni affinché esprimano il loro parere sulle due ipotesi.

Funzioni

Nel documento predisposto dal Gruppo di lavoro sono contenute le funzioni che potrebbero essere demandate alla città metropolitana e quelle che residuano ai Comuni nelle materie di cui all'articolo 19 della l. 142 (vedi schede allegate alla relazione).

Istituzione di nuove Province
Revisione delle circoscrizioni
comunali

CAMPANIA

- Proposte D.G.r. n. 36 del 26.4.1991
- Delimitazione: Attuale Provincia di Napoli.
- Altre ipotesi Prima ipotesi: Area vasta: attuale Provincia di Napoli più 18 Comuni della Provincia di Caserta e 19 Comuni dell'area anversana.
Seconda ipotesi: Area ristretta: comprendente 42 Comuni della Provincia di Napoli.
- Fase di attuazione La deliberazione è stata sottoposta all'esame dei Comuni interessati che dovranno esprimere il loro parere.
- Funzioni Nel documento predisposto dal Gruppo di lavoro sono state ipotizzate le funzioni che spettano alla città metropolitana e ai Comuni con riguardo alle materie indicate nell'articolo 19 comma 1 lett. a-g della legge 142.
- Istituzione di nuove Province
Revisione delle circoscrizioni comunali. E' prevista l'istituzione di una nuova Provincia per i Comuni dell'area nolana nel caso si scegliesse l'ipotesi dell'area ristretta.

PUGLIA

Proposte: d.G.R. n. 2567 del 12 giugno 1991 con allegato d.d.l. concernente: "Proposta di delimitazione dell'area metropolitana barese e disciplina di principio nell'attribuzione delle funzioni alla città metropolitana".

Delimitazione: Attuale Provincia di Bari con l'esclusione di 4 Comuni che hanno manifestato l'intenzione di aderire alla sesta Provincia pugliese.

Altre ipotesi:

- a) area stretta comprendente Bari e 21 Comuni
- b) area media " " " 28 "
- c) area vasta " " " 47 "

c1) " " corrispondente all'attuale Provincia comprendente 54 Comuni (attuale Provincia di Bari, tre Comuni della Provincia di Foggia due Comuni della Provincia di Brindisi e un Comune della Provincia di Taranto)

c2) " " comprendente 54 Comuni e anche Comuni della Provincia di Matera

Fase di attuazione la deliberazione è stata inviata ai Comuni il 17 giugno 1991 i quali erano tenuti ad esprimere il loro parere entro 30 giorni con l'avvertenza che l'Amministrazione avrebbe comunque completato l'iter inviando al Consiglio la proposta definitiva. Ad oggi si sono espressi

Funzioni: Nelle materie di cui all'articolo 19 della l. 142 vengono individuate a grandi linee le funzioni dell'area metropolitana e dei Comuni. Si rinvia la definizione più puntuale ad una legge successiva che deve essere emanata entro il 31 dicembre 1991.

Istituzione di nuove Province
Revisione delle circoscrizioni
comunali.

Il Consiglio regionale con deliberazione n. 13 del 12 dicembre 1990 ha espresso parere favorevole all'istituzione della Provincia di Barletta o dell'area olfantina comprendente quattro Comuni della Provincia di Bari e tre Comuni della Provincia di Foggia.

AREE METROPOLITANE (riepilogo)	LOMBARDIA	LIGURIA	PIEMONTE	TOSCANA
PROPOSTE	d.G.R. n. 5/9135 del 5.6.91	l.r. 22.7.91 n. 12 in B.U. n. 10 parte prima del 7.8.91	D.D.L. n. 151 del 13.6.91 P.D.L. n. 155 del 25.6.91	D.D.L. n. 100 del 9.5.91
DELIMITAZIONE	Area vasta. Attuale Provincia di Milano esclusi i Comuni che costituiranno la Provincia di Lodi Area stretta Comune Milano e Comuni I e II cintura	Comune di Genova più 38 Comuni	D.D.L. area stretta Torino più 32 Comuni P.D.L. area vasta attuale Prov. di Torino	Attuale Provincia di Firenze più 43 Comuni
ALTRE IPOTESI	-----	-----	-----	Area vasta. Prov. di Firenze, Prato e Pistoia. Area ristretta: Firenze, e i Comuni immediatamente contigui.
FASE DI ATTUAZIONE	Si attende che i Comuni e le Prov. di MI, VA, PV, BG, CO scelgano fra le due ipotesi.	-----	Si attende il pronunciamento dei Comuni sulle due ipotesi	Si attende il pronunciamento dei Comuni e della Provincia di Firenze.
FUNZIONI	Sono indicati dei criteri per il riparto delle funzioni nelle due ipotesi.	Si rinvia l'attribuzione dettagliata delle competenze ad una successiva legge regionale.	Entrambi i progetti rinviano l'attribuzione delle funzioni a successive leggi regionali.	Sono attribuite alla c.m. le funzioni che leggi statali e regionali attribuiscono alla Provincia. Si demanda ad una l.r. successiva l'attribuzione articolata.
ISTITUZIONE DELLE NUOVE PROVINCE. REVISIONE DELLE CIRC.NI COMUNALI	-----	Si prevede l'istituzione di una nuova Provincia nell'area del Tigullio.	DDL. Si prevede che l'area potrà essere modificata con le procedure di cui all'art.16-PDL. Si prevede il riordino circ.com. entro 180 gg.	-----

VENETO	EMILIA ROMAGNA	LAZIO	PUGLIA	CAMPANIA
d.G.R. n. 3313 del 14.6.1991 PDL n. 69 del 24.6.91	d.G.R. n. 1648 del 28.5.91	d.G.R. n. 3978 del 22.5.91	d.G.R.n.2567 del 12.6.1991 con allegato DDL	d.G.R. n.36 del 26.4.91
d.G.R. area stretta (Venezia più tre Comuni) PDL area vasta Venezia più 23 Comuni	area stretta Bologna più 14 Comuni	Prima ipotesi area stretta (Roma più 63 Comuni) Seconda ipotesi area vasta (attuale Provincia di Roma)	Attuale Provincia di Bari esclusi i Comuni che hanno manifestato la volontà di aderire alla nuova Provincia di Barletta.	Attuale Provincia di Napoli
PA.TRE VENE area formata dalle Province di Padova, Venezia e Treviso	-----	-----	A.stretta. Bari più 21 Com. A.media.Bari più 28 Comuni A.vasta.attuale Prov: Bari più 54 Comuni Bari più 54 Com.più Com.Prov. MT.	Area vasta. Attuale Provincia di Napoli più 19 Comuni Area Anversana e 18 della Prov. CE Area stretta Napoli + 42 Comuni
I Comuni hanno espresso parere negativo sull'area ristretta.	Si attende il pronunciamento dei Comuni e della Provincia di Bologna	Si attende il pronunciamento dei Comuni	Si attende il pronunciamento dei Comuni	Si attende il pronunciamento dei Comuni e della Provincia di Napoli.
-----	Sono indicati i criteri in base ai quali dovranno essere ripartite le funzioni fra città metropolitana e Comuni	Dal Comitato di studio è stata indicata una prima ipotesi di riparto di funzioni fra città metropolitana e Comuni	Sono indicate nelle materie dell'art. 19 della l. 142 le funzioni che spettano alla città metropolitana e ai Comuni.	Nello studio del CTS è stato ipotizzato un riparto di funzioni fra Comuni e città metropolitana.Si rinvia ad una legge succ.va.
Nella PDL è prevista l'istituzione di una nuova Provincia comprendente i territori del sandonatese e del portogruarese.	E' prevista l'istituzione di una nuova Provincia solo se i Comuni non compresi nell'area prenderanno l'iniziativa.	-----	Con d.C.R.n.13 del 12.12.90 è stato espresso parere favorevole all'istituzione della Prov. di Barletta/.	